



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE
ARTI E DEI MESTIERI ARTISTICI
DI STRADA**

Approvato con D.C. n.17 dd. 11.05.2015

ARTICOLO I OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le arti ed i mestieri artistici di strada nel territorio del Comune di Trieste.
2. Per arte di strada si intende l'espressione di tutte le esperienze conoscitive e tecniche, esercitata individualmente o in gruppo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, non avente le caratteristiche dell'attività d'impresa, nelle seguenti forme, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione ma di un compenso lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione al gradimento della prestazione artistica;
3. Per mestiere artistico di strada si intende l'attività di produzione estemporanea e vendita al pubblico di oggetti frutto della creatività e dell'ingegno dell'artista, per le quali è richiesto un determinato corrispettivo.
4. Le attività di cui ai precedenti commi 2. e 3. devono essere esercitate nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e delle altre disposizioni che verranno emanate in materia.

ARTICOLO 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento non trova applicazione nei seguenti casi:
 - a. artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;
 - b. esercenti lo spettacolo viaggiante;
 - c. attività rientranti nelle manifestazioni già autorizzate dal Comune di Trieste con specifico provvedimento;
 - d. attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), esibizioni di bande musicali o rientranti fra le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931);
 - e. attività già disciplinate da specifiche normative di settore:
 - estetisti, acconciatori, attività di tatuaggio, piercing e pratiche correlate;
 - parcheggiatori;
 - commercio su aree pubbliche;
 - cocchieri, conduttori di autoveicoli di piazza;
 - guide pubbliche;
 - distribuzione gratuita ambulante di quotidiani da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - simili;
 - f. artigianali che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica:
 - barcaioli;
 - lustrascarpe;
 - servitori o facchini di piazza, fattorini d'albergo;

- lavavetri;
- raccolta o distribuzione di abiti usati e altri effetti simili;

2. Ai sensi dell'articolo 121, comma 3, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931) è vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

3. Ai sensi degli articoli 718 e 721 del Codice Penale è vietato il gioco d'azzardo;

4. Sono vietati gli spettacoli che prevedano l'utilizzo di animali;

5. Sono vietati gli spettacoli di e con minori di anni 14.

ARTICOLO 3 AREE DISPONIBILI

1. La Giunta Comunale, individua, previa informazione alla Commissione Consiliare competente, con apposito provvedimento le zone riservate alle attività di cui all'articolo 1, comma 2 (arte di strada) e alle attività di cui all'articolo 1, comma 3 (mestieri di strada). Per ogni postazione vengono individuati giorni ed orari di disponibilità, spazio disponibile, possibilità di utilizzo di strutture mobili funzionali alle attività, limiti sulle emissioni sonore, altri vincoli particolari quali esclusione di determinate attività. Con medesimo provvedimento la Giunta individuerà eventuali ulteriori modalità di prenotazione ed assegnazione degli spazi.

2. L'Amministrazione Comunale, per motivate esigenze di pubblica utilità o dell'Amministrazione stessa, può in ogni momento, limitare il godimento delle aree individuate ai sensi del comma precedente.

ARTICOLO 4 COSAP

1 - Le espressioni artistiche di strada, di cui al secondo comma dell'articolo 1, sono disciplinate dal presente Regolamento e non trovano applicazione le norme del Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche come disposto dal comma 4 dell'articolo 1 del medesimo.

2 - Ai mestieri artistici di strada di cui al terzo comma dell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui al comma 3 punto 8. dell'articolo 5 del Regolamento del Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche.

ARTICOLO 5 MODALITA'

1 - Le arti di strada vengono svolte limitatamente allo spazio e al tempo strettamente necessari all'esercizio dell'attività artistica, per mezzo di modeste attrezzature mobili, nel rispetto:

- a) delle norme relative all'inquinamento acustico e ambientale;
- b) della normale circolazione stradale e pedonale;
- c) del mantenimento del libero accesso agli esercizi commerciali, agli immobili pubblici e privati;
- d) del mantenimento della pulizia e decoro del suolo, delle infrastrutture ed arredi presenti.

2 - Le attività di cui al comma 1 si svolgono:

a) senza che sia veicolato alcun messaggio o promozione pubblicitaria, non potendo essere collocati sul sito manifesti, strutture o altri mezzi a fini di pubblicità ad eccezione di quelli utilizzati per informare il pubblico circa il nome dell'artista o del gruppo, l'attività esercitata o le opere esposte;

b) tenendo, comportamenti di prudenza e di perizia;

c) sotto la totale responsabilità solidale degli artisti sia per i rischi soggettivi che per i danni a cose o persone, compresi quelli causati alla proprietà pubblica;

e) senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili;

3 - È consentito l'uso di piccoli impianti di amplificazione alimentati a batteria, di limitata potenza, purché le emissioni sonore non risultino arrecare pregiudizio alla quiete pubblica;

4 - Le seguenti attività possono venir assoggettate a prescrizione e devono essere oggetto di particolari controlli da parte delle autorità preposte:

a) spettacoli con uso di fuoco e/o petrolio;

b) discipline d'equilibrio (a titolo di esempio: trampoli, corda, monociclo, globo, altri...);

c) spettacoli con strutture di scena che superano i 10 mq.

5 - Lo spazio assegnato a qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente regolamento, non può essere ceduto a qualsiasi titolo a terzi.

6 - In nessun caso l'amministrazione comunale assume responsabilità in ordine ad eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone.

7 - Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, il posizionamento di sedie o panche, coperture ecc...

8 - Il Comune pubblicizza sul proprio sito Internet e con ogni mezzo a disposizione il presente Regolamento con l'invito a venire a trieste agli artisti più rinomati.

ARTICOLO 6 DISCIPLINA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

I. La Giunta Comunale determina l'assegnazione degli spazi di cui al presente regolamento, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

a) prevedere che il territorio comunale sia assegnato nel rispetto di quanto stabilito dal vigente "Regolamento di occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con dehors", con puntuale riferimento alla suddivisione esistente tra ambito A e ambito B;

b) prevedere che nell'ambito A possano essere individuate un numero massimo di 20 postazioni;

c) prevedere che nell'ambito B possano essere individuate un numero massimo di 30 postazioni;

d) prevedere che ogni postazione possa avere una superficie di norma non superiore ai 10 mq.;

e) prevedere che le attività di cui al presente regolamento possano essere esercitate in due fasce orarie giornaliere, antimeridiana e pomeridiana, garantendo un adeguato intervallo di sospensione delle attività in questione tra l'una e l'altra;

f) prevedere, per i soli artisti di strada, che le fasce giornaliere vengano divise in turni di occupazione della durata massima di due ore consecutive;

- g) prevedere che le attività di cui all'articolo 1 c.3 debbano essere svolte a seguito di apposita richiesta, cui segua una “concessione temporanea” previo pagamento del canone di occupazione;
- h) prevedere, nel caso degli artisti di strada, che il medesimo soggetto non possa utilizzare la stessa postazione per più di un turno nella medesima giornata e non possa utilizzare postazioni dell'ambito territoriale A di cui al punto a) per più di tre giorni alla settimana;
- i) prevedere la possibilità di effettuare prenotazioni multiple, comunque limitate entro uno spazio temporale di trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 7 SANZIONI

1. Salva l'applicazione di diverse disposizioni di Legge o di Regolamento, chiunque eserciti un'attività di cui all'articolo 1 c.3 in assenza della concessione temporanea di cui all'articolo 6, comma 1, lett. g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.
2. Chiunque violi le altre disposizioni del presente Regolamento o dei successivi provvedimenti amministrativi emanati in materia è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per ogni violazione accertata. Nell'ipotesi di violazione dei divieti di cui all'articolo 2 commi 3, 4 e 5, il minimo e il massimo della sanzione sono raddoppiati.
3. All'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione immediata dell'attività.
4. Salva l'applicazione di diverse disposizioni di Legge o di Regolamento, le sanzioni di cui al presente articolo trovano applicazione a decorrere dal'01.01.2016.